Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 70° — **Roma - Venerdì, 2 agosto 1929 - Anno VII** — **Numero 179**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1964.**

LEGGE 24 giugno 1929, n. **1309.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 ottobre 1928, n. 2872, che approva la Convenzione suppletiva alla Convenzione 29 agosto 1923 fra il Governo italiano e la Società « Italo-Radio », Società italiana per i servizi radioelettrici e per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 ottobre 1928, n. 2872, che approva la Convenzione suppletiva alla Convenzione 29 agosto 1923 fra il Governo italiano e la Società « Italo Radio », Società italiana per i servizi radioelettrici e per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1965.**

LEGGE 27 giugno 1929, n. **1310.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 206, recante approvazione dei progetti di opere pubbliche d'interesse locale nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 gennaio 1929, n. 206, recante approvazione dei progetti di opere pubbliche d'interesse locale nei Comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1966.**

LEGGE 8 luglio 1929, n. **1337.**

Ordinamento della Milizia portuaria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15 e 16 del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1488, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 2. — E' istituita la Milizia portuaria, specialità della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che svolge la propria attività nell'àmbito di alcuni porti principali ed in quei tratti del litorale del Regno, dove se ne dimostri la necessità, per i servizi di cui all'art. 10.

Art. 4. — Al personale della Milizia portuale spetta il trattamento di previdenza stabilito dalla convenzione 12 luglio 1928, stipulata con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e resa esecutiva con R. decreto 24 dicembre 1928, n. 3408.

Art. 5. — La Milizia portuaria dipende disciplinarmente dal Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Per l'impiego tecnico dipende dal Ministero delle comunicazioni o dalle competenti autorità militari o di pubblica sicurezza, rispettivamente, secondo i criteri di massima fissati dai commi *a*) e *b*) dell'art. 10.

Le ispezioni di carattere disciplinare sono devolute al Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che agirà in accordo col Ministro per le comunicazioni.

Art. 6. — La Milizia portuaria ha il seguente ordinamento:
un Comando di gruppo legioni di Milizia portuaria;
due legioni di Milizia portuaria.

Art. 7. — Il comando del gruppo legioni di Milizia portuaria è devoluto ad un console generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, coadiuvato da un console capo di stato maggiore, da un ufficiale superiore e da un ufficiale inferiore, rispettivamente con le attribuzioni di capo ufficio di amministrazione e di ufficiale addetto.

Art. 8. — Le sedi di Comandi di legione sono le seguenti:
I legione, Genova;
II legione, Napoli.

Previa autorizzazione del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per l'interno, entro i limiti dell'organico di cui all'art. 9, il Comando gruppo legioni portuarie potrà disporre la costituzione, soppressione, fusione o trasferimento di distaccamenti permanenti od eventuali, di forza variabile, in relazione alla esigenza del servizio.

La prima legione funziona anche da centro di reclutamento, d'istruzione e rifornimento. Presso di essa è costituito un deposito ufficiali, graduati e militi.

Art. 9. — L'organico della Milizia portuaria è quello riportato dai seguenti quadri:

UFFICIALI.

Grado 5° - Console generale	N.	1
Grado 6° - Consoli	»	4
Grado 8° - Seniori	»	4
Grado 9° - Centurioni	»	10
Grado 10° - Capi manipolo	»	17
	N.	36

SOTTUFFICIALI E MILITI.

Marescialli maggiori	N.	2
Marescialli capi	»	2
Marescialli	»	3
Capisquadra	»	17
Vice-capisquadra	»	20
Militi scelti	»	20
Militi ed allievi militi	»	554
	N.	618

Art. 10. — La Milizia portuaria sarà impiegata:

a) nel servizio di polizia marittima e portuale nei porti e lungo il litorale marittimo sia a terra che a mare;

b) nei servizi complementari di polizia militare e di polizia ordinaria.

Art. 12. — La Milizia portuaria, nell'àmbito dei servizi ad essa affidati, ha funzioni vere e proprie di pubblica sicurezza ed esercita funzioni di polizia giudiziaria.

Gli ufficiali e sottufficiali sono ufficiali di polizia giudiziaria. I militi scelti e i militi sono agenti di polizia giudiziaria.

Art. 15. — Il servizio militare della Milizia portuaria equivale ad ogni effetto come servizio militare di leva.

Tuttavia coloro i quali interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia portuaria.

Il quantitativo annuo da trarsi mediante arruolamento dai contingenti annui della leva di terra e della leva di mare per i bisogni della Milizia portuaria non potrà superare i 500 uomini e sarà determinato proporzionalmente alla forza bilanciata dell'Esercito e della Marina. Ove il fabbisogno sia maggiore, il quantitativo massimo sarà determinato annualmente dal Capo del Governo e dal Ministro per le comunicazioni, d'accordo coi Ministri per la guerra e per la marina.

I militari di leva, arruolati nella Milizia portuaria, figureranno, nei ruoli del Regio esercito, collocati a disposizione della Milizia portuaria, e la loro posizione militare, dal giorno del collocamento a disposizione, è regolata esclusivamente dalle norme vigenti per la Milizia portuaria.

Art. 16. — Tutte le spese per il funzionamento della Milizia portuaria sono a carico del bilancio del Ministero delle comunicazioni (marina mercantile) e non dovranno superare gli stanziamenti autorizzati per la Milizia predetta nell'esercizio 1927-1928.

Art. 2.

Agli ufficiali della Milizia portuaria sono dovuti gli assegni e le competenze speciali, ordinarie ed eventuali, degli ufficiali della Milizia forestale, nella stessa misura e con le stesse modalità di concessione per questi stabilite, ad eccezione dell'indennità cavalli.

Agli ufficiali della Milizia portuaria si applicano le disposizioni contenute nel R. decreto 3 agosto 1928, n. 1886, riguardanti le indennità di alloggio agli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri.

Art. 3.

Ai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, capisquadra, vice-capisquadra, militi scelti e militi sono dovuti gli stipendi, le paghe, il supplemento di servizio attivo, l'indennità militare, l'indennità caro viveri, l'indennità mensile di alloggio nella stessa misura e con le stesse modalità stabilite per l'Arma dei carabinieri Reali, rispettivamente per i marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, brigadieri, vice-brigadieri, appuntati e carabinieri, ad eccezione dell'indennità militare speciale, la quale è sostituita dall'indennità giornaliera di Milizia portuaria nella misura unica di L. 3.50.

Agli allievi militi spetta la paga giornaliera di L. 10.50.

Ai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, capisquadra, vice-capisquadra, militi scelti e militi, non ammogliati, che non fruiscono di alloggio in locali demaniali, è corrisposta l'indennità di alloggio di L. 50 mensili.

Art. 4.

Al personale cui è affidato speciale incarico di radiotelegrafista, conducente di automezzi, verrà corrisposta una indennità di carica speciale giornaliera fissa di L. 1.25. Detto personale non può superare il quattro per cento della forza organica dei capisquadra, vice-capisquadra, militi scelti e militi.

Art. 5.

Per le indennità di viaggio, di missione e di trasferimento per i sottufficiali, militi scelti, militi ed allievi militi, si applicano le disposizioni degli articoli 199 e 202 del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1465, intendendosi corrispondenti ai gradi di brigadiere e vice-brigadiere quelli di caposquadra e di vice-caposquadra.

Art. 6.

Quando gli appartenenti alla Milizia portuaria, a richiesta dell'autorità politica, sono impiegati per la tutela dell'ordine pubblico, hanno diritto alla corresponsione della indennità per il servizio di pubblica sicurezza, nella misura e con le norme stabilite per i militi dell'Arma dei Reali carabinieri.

Art. 7.

L'ammissione degli ufficiali nella Milizia portuaria sarà effettuata col grado di capomanipolo, mediante bando di concorso, con le norme e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro per le comunicazioni.

Per conseguire la conferma alla nomina definitiva a capomanipolo, gli aspiranti dovranno compiere con esito favorevole un periodo di esperimento di mesi sei presso le legioni, che potrà essere prorogato di altri sei mesi a giudizio del comandante il gruppo legioni, previo rapporto del rispettivo comandante di legione.

Art. 8.

Il reclutamento degli allievi militi sarà effettuato con bando di arruolamento del comandante il gruppo legioni portuarie.

Gli allievi militi contraggono la ferma obbligatoria di anni tre e saranno nominati militi dopo un periodo di esperimento di mesi tre. Gli allievi non riconosciuti idonei saranno prosciolti dalla ferma, salvi gli obblighi della rispettiva classe di leva.

Art. 9.

Allo scadere della ferma obbligatoria, i militi, militi scelti, vice-capisquadra, capisquadra, marescialli, marescialli capi e marescialli maggiori possono essere raffermati.

Sono ammesse tre successive rafferme di anni tre ciascuna, dopo le quali le rafferme saranno annuali.

Per essere ammessi a ciascuna rafferma, i militi, militi scelti, vice-capisquadra, capisquadra, marescialli, marescialli capi e marescialli maggiori debbono aver tenuto regolare condotta, dato prova di capacità tecnica e debbono essere riconosciuti fisicamente idonei a continuare il servizio.

Per i sottufficiali, militi scelti e militi in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, la ferma obbligatoria decorre dalla data di ammissione nella Milizia portuaria.

Il periodo di servizio già prestato dai detti sottufficiali, militi scelti e militi, alla data di pubblicazione della presente legge, in eccedenza alla ferma obbligatoria, sarà considerato valido agli effetti della rafferma.

I premi di rafferma da corrispondersi sono:

L. 3000 al termine della prima rafferma;
L. 2000 al termine della seconda rafferma;
L. 1000 al termine della terza rafferma.

Disposizioni transitorie.

Art. 10.

Nella prima formazione dei quadri degli ufficiali, i posti dei vari gradi saranno conferiti agli ufficiali che si trovano in servizio nella Milizia portuaria alla data di pubblicazione della presente legge, con il grado da ciascuno di essi rivestito.

Art. 11.

Nella prima formazione dei ruoli dei marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, capisquadri, vice-capisquadra, militi scelti e militi, i posti saranno conferiti dal Ministro per le comunicazioni agli appartenenti alla Milizia portuaria in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, con il grado da ciascuno di essi rivestito, sentita apposita Commissione presieduta dal comandante il gruppo legioni portuarie.

Art. 12.

Il tempo trascorso in servizio nella Milizia portuaria anteriormente alla data di pubblicazione della presente legge dagli appartenenti alla Milizia portuaria, confermati ai sensi dei precedenti articoli 10 e 11, è utile agli effetti della determinazione degli aumenti periodici degli stipendi e delle paghe.

Art. 13.

Gli ufficiali confermati ai sensi del precedente articolo 10, provenienti dagli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente effettivo e dagli impiegati di ruolo dello Stato, conservano il trattamento di quiescenza al quale avevano precedentemente diritto, restando esclusi da quello di previdenza speciale per la Milizia portuaria, stabilito dall'articolo 4 del R. decreto-legge 28 ottobre 1927, n. 2073, modificato con l'art. 1 della presente legge.

Art. 14.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per gli affari dell'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per

la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici, verranno emanate le norme necessarie per l'attuazione della presente legge.

Le norme di applicazione della presente legge, nei soli riguardi al trattamento economico agli appartenenti alla Milizia portuaria, saranno emanate con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare le variazioni al bilancio in conseguenza delle disposizioni della presente legge.

La presente legge entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1967.

REGIO DECRETO 11 luglio 1929, n. 1302.

Norme circa i trasporti aerei sovvenzionati e gli aeroporti aperti al traffico aereo civile.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 18 ottobre 1923, n. 3176, convertito nella legge 31 gennaio 1926, n. 753, concernente la concessione dei servizi di trasporto esercitati con aeromobili;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata l'opportunità di stabilire norme che meglio garantiscano la sicurezza della navigazione delle linee aeree civili sovvenzionate e di precisare i rapporti dei direttori di aeroporti con il personale delle Società esercenti le linee predette;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La partenza degli aeromobili delle linee aeree civili sovvenzionate non può effettuarsi senza il consenso del direttore dell'aeroporto, qualunque sia lo scopo del volo.

Il comandante dell'aeromobile deve presentarsi al direttore dell'aeroporto per richiedere tale consenso.

Art. 2.

Il direttore dell'aeroporto, al quale non siano pervenuti i bollettini aerologici riferentisi alla zona che l'aeromobile deve sorvolare per trasferirsi al più vicino scalo di linea, ove abbia fondati dubbi che l'aeromobile, per le avverse condizioni atmosferiche, non sia in grado di raggiungere l'aeroporto di destinazione, deve impedire la partenza dell'aeromobile stesso.

I bollettini sopradetti debbono essere ricavati da osservazioni aerologiche eseguite non oltre un'ora prima della partenza dell'aeromobile.

Art. 3.

Il direttore dell'aeroporto deve curare che i bollettini aerologici, sempre aggiornati, siano affissi in posto ben visibile al pubblico.

Art. 4.

Il comandante dell'aeromobile in partenza, ritira dal direttore dell'aeroporto una copia del bollettino aerologico e ne firma una seconda per ricevuta.

La copia in possesso del comandante deve essere consegnata dal medesimo al direttore dell'aeroporto in arrivo, con le eventuali osservazioni.

Il direttore dell'aeroporto ha l'obbligo di trasmettere al Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo) le copie dei bollettini aerologici firmate dai comandanti degli aeromobili.

Art. 5.

A prescindere dalle visite periodiche che compie il Registro italiano navale ed aeronautico, il direttore dell'aeroporto, ove abbia dubbi sulla efficienza dell'aeromobile, ha sempre facoltà di richiedere, prima della partenza del medesimo, l'intervento dei periti del Registro italiano per gli accertamenti del caso.

Art. 6.

Nei voli di prova, siano essi effettuati per iniziativa della Società esercente linee civili sovvenzionate o dei periti del Registro italiano, il direttore di aeroporto deve proibire la presenza a bordo di qualsiasi passeggero od invitato.

Art. 7.

Il direttore dell'aeroporto deve proibire la partenza degli aeromobili di linee aeree civili sovvenzionate che non siano dotati di apparecchi radio perfettamente efficienti, e che non abbiano tra l'equipaggio il radiotelegrafista, tutte le volte che siano obbligatori a norma del regolamento per la navigazione aerea gli impianti radio e la presenza a bordo di uno specialista per la radiotelegrafia.

Sorgendo dubbio sull'efficienza dell'apparecchio radio di un aeromobile, il direttore dell'aeroporto deve richiedere che l'efficienza stessa venga accertata mediante prova di trasmissione e ricezione da effettuarsi prima della partenza.

Art. 8.

Gli aeromobili capaci di trasportare dieci o più persone (equipaggio compreso) o destinati ad effettuare un lungo viaggio, in servizio sulle linee aeree civili sovvenzionate, debbono avere sempre a bordo due piloti, uno dei quali può anche essere munito di brevetto di 2° grado.

Il direttore dell'aeroporto deve vigilare che tale norma sia rispettata, vietando, in caso di trasgressione, la partenza dell'aeromobile.

Art. 9.

E' vietato ai piloti di cedere a chicchessia il posto a loro riservato e, comunque, di ammettere persone estranee al-

l'equipaggio nelle cabine destinate al personale di condotta dell'aeromobile.

Nelle cabine predette deve essere affissa la disposizione che contempla tale divieto.

Art. 10.

Il direttore dell'aeroporto deve proibire la partenza dell'aeromobile se a bordo dello stesso non vi è l'ufficiale di rotta, ai sensi dell'art. 232 del regolamento per la navigazione aerea 11 gennaio 1925, n. 356, modificato dal R. decreto 13 maggio 1928, n. 1555, e deve accertarsi che l'ufficiale stesso sia fornito delle carte e di tutti gli elementi necessari per l'adempimento delle proprie mansioni.

Art. 11.

Il direttore dell'aeroporto, ove intervengano cause di forza maggiore, può consentire differimenti dell'ora di partenza di un aeromobile.

Ove l'aeroporto di destinazione non sia fornito degli impianti per la navigazione aerea notturna, il predetto consenso non deve essere accordato se non quando, in base alla durata probabile del viaggio, l'arrivo debba avvenire prima del tramonto del sole.

Art. 12.

Il capo-scalo, o, in mancanza, il comandante dell'aeromobile, devono, in caso di mancata partenza, ed entro due ore dalla medesima, riferire per iscritto al direttore dell'aeroporto il motivo del non effettuato movimento.

Art. 13.

I capi-scalo delle Società esercenti linee aeree civili sovvenzionate in servizio presso aeroporti dai quali partono apparecchi diretti all'estero, che non devono fare altro scalo in territorio italiano, devono dare al direttore dell'aeroporto stesso, appena l'abbiano ricevuta, la comunicazione dell'ora di arrivo e di partenza dell'aeromobile in tutti gli scali in territorio estero fino a quello di destinazione.

Art. 14.

Gli aeromobili di linee aeree civili sovvenzionate, per ogni viaggio normale e straordinario di linea, oltre che dei documenti e libri di bordo prescritti dal regolamento per la navigazione aerea, devono essere muniti dei seguenti documenti di volo:

a) foglio di bordo;

b) distinta dei passeggeri e dei bagagli;

c) distinta della posta, dei giornali e delle merci.

I documenti di volo, redatti secondo le prescrizioni emanate dal Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo), debbono essere presentati dal comandante dell'aeromobile, per il visto, alla stessa autorità che appone i visti « partire » ed « arrivare » sul giornale di rotta, e contemporaneamente il giornale di rotta predetto.

Detti documenti possono essere redatti nel numero di copie che ciascuna Società ritiene opportuno per i propri bisogni; una copia però dei medesimi deve servire per il controllo da effettuarsi dall'Amministrazione aeronautica. All'uopo, detta copia viene ritirata dall'autorità che appone il visto in arrivo, la quale ha l'obbligo di curarne, settimanalmente, l'invio al Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo).

Art. 15.

I comandanti di aeromobili adibiti a linee aeree civili sovvenzionate, nei casi di atterraggio forzato o di atterraggio comunque avvenuto in località o campi di fortuna che non siano sede di comandi o di enti statali, hanno l'obbligo di comunicare immediatamente l'interruzione del viaggio al comandante o al direttore civile degli aeroporti di partenza e di arrivo.

La predetta comunicazione deve essere fatta col mezzo telefonico ed in mancanza con quello telegrafico, adoperando, in ogni caso, la formula « rotta aerea ».

Art. 16.

Gli stessi comandanti di aeromobili sono tenuti ad avvertire, col mezzo di comunicazione più rapido disponibile, i direttori di aeroporto della linea interessata, degli eventuali cambiamenti avvenuti allo stato del terreno e dello specchio di acque che essi abbiano riscontrato nel decollaggio, durante il corso del volo o nell'approdo.

Art. 17.

La qualifica che compete al rappresentante della Società esercente linee aeree civili sovvenzionate, addetto agli scali, è quella di « capo-scalo ».

E' proibita ogni altra qualifica.

Art. 18.

I funzionari del Ministero dell'aeronautica, i periti del Registro italiano navale ed aeronautico ed i direttori di aeroporto incaricati di compiere ispezioni e controlli e muniti all'uopo di esplicito mandato dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, debbono essere ammessi, ad ogni loro richiesta, presso qualsiasi impianto aeronautico della Società esercente linee aeree civili sovvenzionate. Detti funzionari, inoltre, ove debbano effettuare viaggi in volo per l'espletamento delle predette mansioni, e sempre che siano muniti all'uopo di esplicito mandato del predetto Ufficio, hanno la precedenza su tutti gli altri passeggeri, senza bisogno di preavviso. Ove tutti i posti fossero venduti, la Società ha l'obbligo di restituire il prezzo del biglietto al viaggiatore che, per ultimo, lo ha acquistato.

Art. 19.

Il personale di scalo e di volo della Società esercente linee aeree civili sovvenzionate ha il dovere di ottemperare immediatamente alle richieste del direttore dell'aeroporto e di attenersi alle prescrizioni dallo stesso impartite; deve, inoltre, mettersi a disposizione di qualsiasi funzionario del Ministero dell'aeronautica o del Registro italiano navale ed aeronautico, che effettui ispezioni agli apparecchi ed agli aeroporti.

Art. 20.

Il personale delle Società esercenti linee aeree civili sovvenzionate non può stabilire rapporti di servizio con alcuna autorità pubblica, se non per il tramite del direttore dell'aeroporto.

Art. 21.

I capi-scalo delle Società esercenti linee aeree civili sovvenzionate non possono concedere a persone non addette ai servizi degli scali l'accesso negli aeroporti che le Società stesse hanno in uso dallo Stato ed in tutti i manufatti di

loro proprietà costruiti su beni demaniali senza l'autorizzazione del direttore dell'aeroporto.

Art. 22.

Le Società esercenti linee aeree civili sovvenzionate non possono locare ad alcuno, senza l'autorizzazione del Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo), i terreni avuti in uso dall'amministrazione statale ed i manufatti costruiti su terreno demaniale, sia a spese dello Stato, che a spese delle Società stesse.

Su detti terreni e manufatti non può essere affisso alcun avviso di pubblicità, a qualsiasi scopo fatta, senza la preventiva autorizzazione del Ministero, e, per esso, dell'Ufficio aviazione civile e traffico aereo.

Art. 23.

Il direttore dell'aeroporto ha il dovere di controllare le tariffe adottate negli esercizi pubblici gestiti, negli aeroporti, dalle società o da subconcessionari e di denunziare ogni eventuale inosservanza alle vigenti disposizioni locali.

Art. 24.

Le Società esercenti linee aeree civili sovvenzionate non possono comunicare notizie alla stampa, inerenti all'attività ed ai programmi da svolgere, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo).

Art. 25.

Negli aeroporti statali, le segnalazioni acustiche e visive agli aeromobili, per la necessità di navigazione dei medesimi, sono disciplinate unicamente dal direttore dell'aeroporto, sotto la sua personale responsabilità.

Per gli idroscali, le segnalazioni, ove del caso, saranno concordate con le autorità marittime locali; per gli aeroporti, dove esistono altri comandi, con i comandi stessi.

Art. 26.

Il direttore dell'aeroporto, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 239 del regolamento per la navigazione aerea 11 gennaio 1925, n. 356, modificato dal R. decreto 23 gennaio 1927, n. 325, deve richiedere al Ministero che i piloti, i motoristi, gli ufficiali di rotta ed i radiotelegrafisti, facenti parte dell'equipaggio di aeromobili di linee aeree civili sovvenzionate, siano sottoposti a visita psicofisiologica, anche prima della scadenza della validità dell'ultima visita.

A prescindere dai casi di cui al comma precedente, il direttore dell'aeroporto, sempre quando lo ritenga opportuno, ha facoltà di richiedere al Ministero la predetta visita psicofisiologica.

Art. 27.

Il direttore dell'aeroporto è obbligato a sorvegliare che il personale dipendente dalle Società esercenti linee aeree civili sovvenzionate osservi tutte le prescrizioni di cui al decreto Ministeriale 23 gennaio 1929 e le altre disposizioni che regolano l'uso dell'uniforme e dei distintivi.

Art. 28.

Il direttore dell'aeroporto deve segnalare, rispettivamente, al prossimo scalo di destinazione ed a quello di provenienza, l'avvenuta partenza e l'arrivo degli aeromobili.

Il direttore dell'aeroporto, quando si verifichi o un ritardo nella partenza superiore a mezz'ora, o una mancata partenza, è tenuto ad informare con il mezzo più rapido l'aeroporto presso il quale l'aeromobile era destinato a fare scalo; fermo restando l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, al momento in cui l'aeromobile partirà.

Il direttore dell'aeroporto, nel caso in cui un aeromobile, segnalato regolarmente partito, non sia avvistato entro il termine di trenta minuti dall'ora in cui sarebbe dovuto arrivare, deve segnalare col mezzo di comunicazione più rapido a disposizione, all'aeroporto dal quale l'aeromobile è partito, il mancato arrivo dello stesso.

Ove l'aeroporto sia intermedio di linea, tale comunicazione deve essere fatta anche all'aeroporto nel quale è previsto il successivo approdo dell'aeromobile.

In tali casi, il direttore dell'aeroporto in partenza e quello dell'aeroporto in arrivo, ed eventualmente i direttori degli aeroporti intermedi, devono prendere con la massima rapidità gli accordi opportuni per le conseguenti azioni di ricerca.

Art. 29.

Il direttore dell'aeroporto, nei casi contemplati dall'articolo 31 del regolamento per la navigazione aerea 11 gennaio 1925, n. 356, ha facoltà di requisire qualsiasi aeromobile civile che trovisi nell'aeroporto e che sia da lui ritenuto idoneo a compiere l'opera di soccorso ed a facilitarla.

Il personale di volo dell'aeromobile requisito non può rifiutarsi di partecipare all'opera di soccorso. In caso di rifiuto, il direttore dell'aeroporto ha facoltà di sequestrare all'aeromobile i libri ed i documenti di navigazione ed al personale di bordo le licenze di volo.

Il direttore dell'aeroporto può egualmente requisire ogni altro mezzo di trasporto terrestre, fluviale o marittimo che egli creda opportuno di impiegare per l'opera di pronto soccorso e che sia di pertinenza delle Società esercenti linee aeree civili sovvenzionate o di altri enti posti sotto il controllo del Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo), sempre che a ciò non ostino le leggi, i regolamenti e le disposizioni delle altre amministrazioni.

Art. 30.

Il direttore dell'aeroporto disciplina e coordina tutti i servizi esistenti presso l'aeroporto stesso, come il servizio telefonico, telegrafico, radiotelegrafico, aerologico, sanitario, automobilistico, e, per urgenti motivi di servizio, può disporre di tutti i mezzi di pertinenza delle Società aeree, esistenti presso l'aeroporto.

Il direttore dell'aeroporto deve anche sorvegliare sulla regolarità del funzionamento di quei mezzi che le Società esercenti linee aeree civili sovvenzionate adibiscono al trasporto dei passeggeri e della posta, da e per l'aeroporto.

Art. 31.

Il direttore dell'aeroporto ha in consegna tutti gli immobili, i materiali di edilizia, i macchinari, gli infissi e gli impianti relativi, compresi i mezzi di comunicazione, di pertinenza demaniale ed esistenti nell'aeroporto.

Art. 32.

Il direttore dell'aeroporto, oltre alle attribuzioni specificate nei precedenti articoli, ha il potere e le mansioni del comandante di aeroporto, sanciti dal regolamento per la navigazione aerea 11 gennaio 1925, n. 356.

Art. 33.

I regolamenti delle Società esercenti linee aeree civili sovvenzionate, riguardanti il servizio del personale di scalo e di volo, devono essere sottoposti al visto del Ministero dell'aeronautica (Ufficio aviazione civile e traffico aereo). I regolamenti sprovvisti di detto visto sono nulli a tutti gli effetti.

Art. 34.

Le Società esercenti linee aeree civili sovvenzionate hanno l'obbligo di trasferire e licenziare immediatamente, qualora il Ministero dell'aeronautica, e per esso l'Ufficio aviazione civile e traffico aereo, lo richieda, quel personale che si sottrae alla osservanza delle disposizioni di cui agli articoli precedenti e delle altre disposizioni ministeriali date per iscritto.

Ove le Società non ottemperino a tale obbligo, il Ministero può considerare l'inosservanza come una delle irregolarità gravi e costanti, che, secondo le rispettive convenzioni, sono causa di decadenza della concessione e di risoluzione delle convenzioni stesse.

Art. 35.

Le norme del presente decreto sono applicabili ai funzionari di controllo di cui all'art. 47 del citato regolamento per la navigazione aerea 11 gennaio 1925, n. 356, addetti ad aeroporti privati aperti al traffico di linee aeree civili sovvenzionate, ed ai comandanti militari addetti ad aeroporti parimenti aperti al traffico di linee aeree civili sovvenzionate e sprovvisti di direttori civili.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 108. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1968.**

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. **1305.**

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Fivizzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 11 maggio 1879, n. 4874, col quale fu istituito l'archivio notarile mandamentale di Fivizzano;

Viste le deliberazioni dei podestà dei Comuni interessati, Fivizzano, Casola in Lunigiana e Comano, per la soppressione dell'anzidetto archivio notarile mandamentale e visti, altresì, i pareri conformi del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del procuratore del Re di Massa;

Visti gli articoli 246 e 248 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'archivio notarile mandamentale di Fivizzano è soppresso. Gli atti che in esso si trovano conservati saranno depositati nell'archivio notarile distrettuale di Massa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 111. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1969.**

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. **1306.**

Classifica in prima categoria delle opere di bonifica dei terreni paludosi del « Lago di Porta ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;

Considerata la necessità di provvedere alla bonifica dei terreni paludosi del « Lago di Porta » (Lucca) dell'estensione di 500 ettari, i quali, ricevendo disordinatamente le acque discendenti dalle Alpi Apuane lungo il Serravezza ed altri corsi minori, restano impaludati per insufficienza di scolo a mare attraverso la foce del Cinquale e sono in conseguenza non solo sottratti ad un completo sfruttamento agrario, ma costituiscono anche un pericolo igienico per i centri abitati limitrofi, fra i quali il Forte dei Marmi, stazione balneare in continuo e fiorente sviluppo;

Che perciò sussistono le condizioni per la classifica delle opere da eseguirsi, in prima categoria, a termini del 2° comma dell'art. 3 del citato testo unico;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 13 febbraio 1929, n. 434;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Sono classificate in prima categoria a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica dei terreni paludosi del « Lago di Porta » posti lungo il litorale Tirreno, nella zona di confine fra le provincie di Lucca e di Massa Carrara.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 113. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1970.**

REGIO DECRETO 27 giugno 1929, n. **1308.**

Estensione all'Eritrea ed alla Somalia delle disposizioni della legge sulla difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, relativa all'ordinamento della Colonia Eritrea;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161, relativa all'ordinamento della Somalia Italiana;
Vista la legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato;
Visto il Nostro decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, che approva le norme per l'attuazione della su indicata legge 25 novembre 1926, n. 2008;
Udito il Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per le colonie, Ministro per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I reati contemplati nella legge 25 novembre 1926, n. 2008, da chiunque commessi in Eritrea e in Somalia, sono giudicati dal Tribunale speciale del Regno secondo le norme statuite dalla stessa legge e dal R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062.

Art. 2.

L'ordine di procedere all'istruzione per i reati commessi in Eritrea e in Somalia è emanato dall'autorità indicata nell'art. 9 del R. decreto 12 dicembre 1926, su richiesta del competente Governatore.

Art. 3.

Prima che sia emanato l'ordine di procedere ai sensi del precedente articolo, l'autorità giudiziaria inquirente nella Colonia, nella quale sia stato commesso il reato, procede, su richiesta del Governatore e secondo le disposizioni del citato decreto 12 dicembre 1926, a tutti gli atti istruttori urgenti di accertamento e assicurazione delle prove, compresa la spedizione del mandato di cattura.

Gli ulteriori atti d'istruzione eventualmente necessari e il provvedimento di chiusura dell'istruttoria sono disposti dalla competente autorità giudiziaria del Regno, alla quale debbono essere rimessi gli atti di cui al precedente comma, appena compiuti gli indicati accertamenti.

Il presente decreto entra in vigore in ciascuna Colonia dal giorno della sua pubblicazione nel rispettivo Bollettino ufficiale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 286, foglio 115. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **1971.**

REGIO DECRETO 8 luglio 1929, n. **1319.**

Liquidazione del Consorzio interregionale di produzione e lavoro « Filippo Corridoni », con sede in Roma, e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto 27 maggio 1926, n. 963, con il quale si riconosce come ente morale il Consorzio interregionale di produzione e lavoro « Filippo Corridoni » con sede in Ancona, e se ne approva lo statuto organico, e il Regio decreto 21 aprile 1927, n. 728, riguardante modifiche allo statuto medesimo e il trasferimento della sede del Consorzio da Ancona a Roma;
Visti il decreto Ministeriale in data 6 novembre 1928-VII, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto e alla nomina di un commissario nella persona del dott. Giacomo Lufrani, e i successivi decreti di proroga dei poteri del commissario stesso;
Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, concernente la liquidazione dei consorzi e delle associazioni di cooperative erette in ente morale;
Vista la relazione del commissario sulla situazione del Consorzio in data 12 giugno 1929, dalla quale si rileva che le attività non sono sufficienti a fronteggiare gli impegni assunti, e considerato che si rende impossibile addivenire ad una sistemazione dell'Ente;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consorzio interregionale di produzione e lavoro « Filippo Corridoni », con sede in Roma, è messo in liquidazione ai sensi del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, e ne è nominato liquidatore la Medaglia d'oro comm. Ulderico De Cesaris.

Art. 2.

Con successivo decreto del Ministro per l'economia nazionale sarà provveduto alla nomina del Collegio dei sindaci.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 117. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 1972.

REGIO DECRETO 17 giugno 1929, n. 1307.

Classifica in prima categoria delle opere di bonifica della zona litoranea fra Barletta e l'Ofanto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi;
Considerata la necessità di provvedere alla bonifica della zona litoranea fra Barletta e l'Ofanto in provincia di Bari allo scopo di eliminare la infezione malarica che affligge la città di Barletta;
Ritenuto che sussistono le condizioni per la classifica delle opere in prima categoria, a' termini del 2° comma dell'articolo 3 del citato testo unico;
Visto il voto del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia in data 9 marzo 1929, n. 45;
Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 13 aprile 1929, n. 927;
A termini dell'art. 6 (4° comma) del R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;
Sulla proposta del Capo del Governo, Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono classificate in prima categoria, a termini del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, le opere di bonifica della zona litoranea fra Barletta e l'Ofanto in provincia di Bari.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 286, *foglio* 114. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1929.

Riconoscimento della Federazione provinciale fascista di Verona ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario della Federazione provinciale fascista di Verona chiede che la Federazione stessa sia riconosciuta ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta alla Federazione provinciale fascista di Verona la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.
Gli atti e contratti, stipulati dalla Federazione predetta, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1929 - *Anno VII*
Registro n. 7 *Finanze, foglio n.* 279.

(4284)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1929.

Riconoscimento del Fascio di Saline di Volterra (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Saline di Volterra (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Saline di Volterra (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di

ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1929 - Anno VII Registro n. 7 Finanze, foglio n. 277.

(4285)

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1929.
Riconoscimento del Fascio di Altopascio (Lucca) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Altopascio (Lucca) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Altopascio (Lucca) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1929 - Anno VII Registro n. 7 Finanze, foglio n. 278.

(4286)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1929.
Riconoscimento del Fascio di Bagni San Giuliano (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Bagni S. Giuliano (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Bagni S. Giuliano (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1929 - Anno VII Registro n. 7 Finanze, foglio n. 283.

(4287)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1929.
Riconoscimento del Fascio di Tizzana (Pistoia) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Tizzana (Pistoia) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, numero 1310;
Vista la legge anzidetta;
Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Tizzana (Pistoia) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere

lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 282.

(4288)

DECRETO MINISTERIALE 29 giugno 1929.

Riconoscimento del Fascio di Civitella della Chiana (Arezzo) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Civitella della Chiana (Arezzo) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Civitella della Chiana (Arezzo) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 280.

(4289)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1929.

Riconoscimento del Fascio di Mezzana Colignola (Pisa) ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO
ED
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista l'istanza con la quale il segretario del Fascio di Mezzana Colignola (Pisa) chiede che il Fascio stesso sia riconosciuto ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928-VI, n. 1310;

Vista la legge anzidetta;

Sentito il Segretario del Partito Nazionale Fascista;

Decretano:

E' riconosciuta al Fascio di Mezzana Colignola (Pisa) la capacità di acquistare, possedere ed amministrare beni, di ricevere lasciti e donazioni, di stare in giudizio e di compiere, in generale, tutti gli atti giuridici necessari per il conseguimento dei propri fini.

Gli atti e contratti, stipulati dal Fascio predetto, sono soggetti al trattamento stabilito per gli atti stipulati dallo Stato. I lasciti e le donazioni a suo favore sono esenti da ogni specie di tasse sugli affari.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 7 Finanze, foglio n. 281.

(4290)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1929.

Data della entrata in vigore della Farmacopea ufficiale del Regno (5ª edizione) e modificazioni alle tabelle V e VI della Farmacopea stessa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti l'art. 17 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sull'esercizio delle farmacie ed il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto 13 luglio 1914, n. 829;

Veduto il proprio decreto 16 dicembre 1928, con cui fu approvato il testo della 5ª edizione della Farmacopea ufficiale del Regno;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modificazioni alle tabelle V e VI della Farmacopea, della quale occorre fissare, altresì, la data di entrata in vigore;

Decreta:

Art. 1.

La Farmacopea ufficiale del Regno, 5ª edizione, approvata con decreto Ministeriale del 16 dicembre 1928, entrerà in vigore col 1° novembre 1929.

Art. 2.

Alle tabelle V e VI della 5ª edizione della Farmacopea ufficiale del Regno sono apportate le seguenti modificazioni:

a) tabella V: è soppressa la voce « Carbonato di piombo »;

b) tabella VI: sono aggiunte le sostanze: 1° acido borico, 2° acido gallico, 3° carbonato di magnesio in pani, 4° glicerina, 5° luppolina, 6° triossimetilene (triformolo), 7° solfato di calcio disidradato (gesso cotto).

Roma, addì 14 luglio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

(4295)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1929.
Fusione della Cassa mutua agraria di Carpi con la locale Cassa di risparmio.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Vedute le deliberazioni 28 febbraio 1929 della Cassa di risparmio di Carpi e 1° marzo 1929 e 7 luglio 1929 della Cassa mutua agraria di Carpi, con le quali sono state fissate e scambievolmente accolte le condizioni per la fusione dei due Istituti;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa mutua agraria di Carpi è fusa con la locale Cassa di risparmio alle condizioni espresse nelle deliberazioni sopra accennate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 luglio 1929 - Anno VII

Il Ministro per l'economia nazionale:
MARTELLI.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(4292)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1259.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Gerolamo Farcich fu Pietro, nato a Zara il 25 maggio 1896, e residente a Trieste, via Domenico Rossetti, 79, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Farci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Gerolamo Farsich è ridotto in « Farci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Sabina Farcich nata Zatti di Giacomo, nata il 28 agosto 1896, moglie;
2. Piero Goffredo Libero di Gerolamo, nato il 14 novembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3977)

N. 11419-1260.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Luigi Farcich fu Pietro, nato a Zara il 12 maggio 1883 e residente a Trieste, via G. Gallina, 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Farci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Farcich è ridotto in « Farci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Natalia Farcich nata Costiera fu Sebastiano, nata il 6 gennaio 1885, moglie;
2. Giannetto di Luigi, nato il 25 giugno 1913, figlio;
3. Giliola di Luigi, nata il 20 settembre 1914, figlia;
4. Lionello di Luigi, nato il 14 ottobre 1915, figlio;
5. Luciano di Luigi, nato il 26 marzo 1926, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3978)

N. 11419-9614.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Albino Silvestro Gomilschek fu Antonio, nato a Rohitsch (Gurkfeld) il 31 dicembre 1901 e residente a Trieste, via Udine, 23, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gomiselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Albino Silvestro Gomilschek è ridotto in « Gomiselli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3979)

N. 11419-36691.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Gabrovec di Giovanni, nato a Visogliano (Malchina) il 22 maggio 1885 e residente a Trieste, Rozzol, 1097, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gabri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Antonio Gabrovec è ridotto in « Gabri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Gabrovec nata Gherdol di Giorgio, nata il 30 novembre 1897, moglie;
2. Anna di Antonio, nata il 9 settembre 1914, figlia;
3. Antonio di Antonio, nato il 14 ottobre 1916, figlio;
4. Ada di Antonio, nata il 19 maggio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3980)

N. 11419-17484.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Giadrossich fu Romolo, nato a Lussinpiccolo il 10 settembre 1880 e residente a Trieste, via Ferriera, 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giadrossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Giadrossich è ridotto in « Giadrossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Mattea Giadrossich nata Radoslovich fu Giuseppe, nata il 30 novembre 1884, moglie;
2. Assunta di Pietro, nata il 15 agosto 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3981)

N. 11419-35103.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Agostino Gregorich di Vittorio, nato a Trieste il 28 agosto 1903 e residente a Trieste, via Molingrande, 32, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gregori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Agostino Gregorich è ridotto in « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3982)

N. 11419-8380

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Gulja di Antonio, nato a Semi-Bogliuno il 17 aprile 1871 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi 833, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Guglia »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giorgio Gulja è ridotto in « Guglia ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Natalia Gulja nata Raunic fu Luca, nata il 25 dicembre 1871, moglie;
2. Giorgina di Giorgio, nata il 5 dicembre 1907, figlia;
3. Francesco di Giorgio, nata il 14 giugno 1910, figlio;
4. Anna di Giorgio, nata il 24 luglio 1915, figlia;
5. Irene di Giorgina, nata il 20 ottobre 1927, nipote.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3983)

N. 11419-1966.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Elvira Gulich di Giuseppe, nata a San Rocco (Muggia) il 4 aprile 1893 e residente a Trieste, via dei Lavoratori n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gulli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dalla richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Elvira Gulich è ridotto in « Gulli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3984)

N. 11419-1968

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Gulich fu Luigi, nato a San Daniele del Carso il 20 marzo 1862 e residente a Trieste, via dei Lavoratori, n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gulli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Gulich è ridotto in « Gulli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Gulich nata Bolcich fu Cristoforo, nata il 29 gennaio 1871, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3985)

N. 11419-1967.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Valeria Gulich di Giuseppe, nata a Pola il 24 novembre 1894 e residente a Trieste, via dei Lavoratori n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gulli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Valeria Gulich è ridotto in « Gulli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3986)

N. 11419-30898.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Heidempergher di Andrea, nato a Grigno il 24 novembre 1899 e residente a Trieste, via del Lavatoio, n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Moncalvo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Heidempergher è ridotto in « Moncalvo »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Heidempergher nata Veronese di Domenico, nata il 25 marzo 1897, moglie;
2. Iginio di Eugenio, nato il 24 marzo 1917, figlio;
3. Stellio di Eugenio, nato il 5 agosto 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3987)

N. 11419-5786.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Antonia Martinolich vedova Hreglich di Natale, nata a Costantinopoli il 17 maggio 1876 e residente a Muggia, via Dante Alighieri, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Martinolli ved. Relli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Antonia Martinolich vedova Hreglich sono ridotti in « Martinolli vedova Relli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3988)

11419-26176.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Klausberger fu Francesco, nato a Pola il 19 maggio 1893 e residente a Trieste, Gretta Sopra, n. 310-I, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chiusamonti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Alberto Klausberger è ridotto in « Chiusamonti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3991)

N. 11419-2584.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Kosmazh di Eugenio, nato a Trieste il 27 gennaio 1905 e residente a Trieste, via Media, 42, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosimo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Kosmazh è ridotto in « Cosimo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3992)

N. 11419-9147.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Kralj di Giuseppe, nato a Gabrovizza San Primo il 1° ottobre 1888 e residente a Gabrovizza San Primo, 51, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Re »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kralj è ridotto in « Re ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Kralj nata Mokole di Antonio, nata il 23 giugno 1889, moglie;
2. Alberta di Giovanni, nata il 1° novembre 1912, figlia;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 16 febbraio 1920, figlio;
4. Pierina di Giovanni, nata il 14 maggio 1922, figlia;
5. Marcello di Giovanni, nato il 29 settembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3993)

N. 11419-2326.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Elsa Lätzer fu Rodolfo, nata a Graz il 18 aprile 1894 e residente a Trieste, Pendice Scoglietto, 18, e diretta ad ottenere a termini dell'art 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lazzeri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna:

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Elsa Latzer è ridotto in « Lazzeri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3994)

N. 11419-12028.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Marcovich fu Giovanni, nato a Capodistria il 26 ottobre 1881 e residente a Trieste, via Cattedrale, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Marcovich è ridotto in « Marchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua sua domanda e cioè:

1. Elvira Marcovich nata Sporeno fu Alberto, nata l'8 gennaio 1886, moglie;
2. Antonia di Giovanni, nata il 9 luglio 1924, figlia;
3. Guerrino di Giovanni, nato il 9 giugno 1922, figlio;
4. Norma di Giovanni, nata il 20 gennaio 1920, figlia;
5. Marcella di Giovanni, nata il 6 febbraio 1912, figlia;
6. Giovanni Battista di Giovanni, nato il 21 marzo 1910, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3995)

N. 11419-8456.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Orsola Sternad ved. Mattiasich fu Valentino, nata a Trieste il 19 ot-

tobre 1857 e residente a Trieste, Barcola Riviera, 71, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Sterni » e « Mattiassi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Arsola Sternad ved. Mattiasich sono ridotti in « Sterni » e « Mattiassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3956)

N. 11419-29133.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Bruna Mezgec di Giuseppe, nata a Trieste il 14 giugno 1904 e residente a Trieste, via Paolo Diacono, 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mezzetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Bruna Mezgec è ridotto in « Mezzetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3997)

N. 11419-29134.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giordano Mezgec di Giuseppe, nato a Trieste il 22 novembre 1901 e residente a Trieste, via P. Diacono, 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mezzetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giordano Mezgec è ridotto in « Mezzetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3998)

N. 11419-36692.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Giuseppe Müller fu Antonio, nato a Trieste il 4 settembre 1872 e residente a Trieste, via del Ronco, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Molinari »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Giuseppe Müller è ridotto in « Molinari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Margherita Müller nata Michelli fu Giacomo, nata il 28 settembre 1873, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(3999)

N. 11419-35699.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Romano Plancich di Antonio, nato a Zara il 31 maggio 1899 e residente a Trieste, via G. Gatteri, n. 48-III, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana precisamente in « Plani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Romano Plancich è ridotto in « Plani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Plancich nata Mlach fu Michele, nata il 15 giugno 1898, moglie;
2. Mirella di Matteo, nata il 27 aprile 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4000)

N. 11419-32635.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Giorgia Plazibat fu Bortolo, nata a Trieste il 3 novembre 1874 e residente a Trieste, via San Nicolò, n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Palazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Giorgia Plazibat è ridotto in « Palazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Eleonora di Giorgia, nata il 29 ottobre 1909, figlia;
2. Giorgio di Giorgia, nato il 23 agosto 1911, figlio;
3. Silvio di Giorgia, nato il 2 aprile 1913, figlio;
4. Vladimiro di Giorgia, nato il 31 gennaio 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4001)

N. 11419-440.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuliano Pulgher fu Pietro, nato a Trieste il 23 novembre 1881 e residente a Trieste, via M. Luzzatto n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pulcher »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuliano Pulgher è ridotto in « Pulcher ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4002)

N. 11419-284.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ugo Ribarich fu Cristoforo, nato a Trieste il 1° aprile 1873 e residente a Trieste, via dello Sterpeto n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pescatori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ugo Ribarich è ridotto in « Pescatori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilia Ribarich nata Cavalieri fu Ferdinando, nata il 6 maggio 1887, moglie;
2. Vinicio di Ugo, nato il 16 luglio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4003)

N. 11419-283.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ugo Ribarich di Ugo, nato a Trieste il 12 febbraio 1906 e residente a Trieste, via dello Sterpeto n. 6, e diretta ad ottenere a termini

dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pescatori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ugo Ribarich è ridotto in « Pescatori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4004)

N. 11419-36688.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Schauritsch di Luigi, nato a Trieste il 16 luglio 1904 e residente a Trieste, via F. Severo n. 41, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sauri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Schauritsch è ridotto in « Sauri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4005)

N. 11419-35043.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giusto Schillan fu Giovanni, nato a Trieste il 31 ottobre 1899 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi n. 801, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Schillani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giusto Schillan è ridotto in « Schillani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Schillan nata Batt di Giovanni, nata il 21 giugno 1902, moglie;
2. Laura di Giusto, nata il 14 giugno 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4006)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 169.

Media dei cambi e delle rendite

del 31 luglio 1929 - Anno VII

Francia	74.99	Belgrado	33.625
Svizzera	368.06	Budapest (Pengo)	3.335
Londra	92.804	Albania (Franco oro)	366 —
Olanda	7.672	Norvegia	5.10
Spagna	279.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.659	Svezia	5.127
Berlino (Marco oro)	4.557	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.696	Danimarca	5.095
Praga	56.62		
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	68.10
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	63 —
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	41.325
New York	19.104	Consolidato 5 %	79.40
Dollaro Canadese	19.05	Obbligazioni Venezie 3.50 %	72.45
Oro	368.62		

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale del 20 luglio 1929-VII, relativo alla nomina della Commissione centrale permanente per lo studio degli affari di speciale importanza riguardanti gli stabilimenti postali e telegrafici ed il relativo personale, al rigo secondo dell'ultimo periodo, là dove dice: « Gr. uff. avv. Ferdinando Rocco a far parte, ecc. » deve leggersi: « Gr. uff. avv. Ferdinando Rocco entra a far parte, ecc. », come risulta dal testo originale.

(4294)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.